

COMUNE DI SORAGA

Provincia di Trento

COMUNE DI SORAGA DI FASSA

Prot. 0002548 del 19/07/2019

Class. 4.4 *Rgj.*



PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021

EX ART. 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267

Dati del revisore unico responsabile per la compilazione della Relazione:

Dott. Andrea Costantino Fisichella

Piazza del Malgher, 5 – 38036 – San Giovanni di Fassa (TN)

Telefono 0462 - 763047 Fax 0462 - 762067

Posta elettronica: acostantino@tiscali.it

Pec: andrea.costantinofisichella@pec.odctrento.it

Il sottoscritto Andrea Costantino Fisichella, revisore nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2018, ha ricevuto in data 16 luglio 2019 la proposta di deliberazione dell'organo esecutivo relativa alla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)*”, che in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- l'art. 193 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli

equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

- l'articolo 175 comma 8 del d.lgs. n. 267/2000 fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra, che:

- per l'esercizio 2019 l'assestamento generale di bilancio è fissato al 31 luglio ed entro la stessa data occorre procedere unicamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data.

A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: *"l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l'anno 2016, entro il 31 ottobre). Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi."*

- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;

il Revisore ricorda innanzitutto che con deliberazione n. 3 del 19.03.2019 il Consiglio

Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2019–2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019-2021.

Entro la fine del mese di luglio 2019 è prevista la delibera di approvazione del controllo di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che sarà dichiarata immediatamente eseguibile, e la terza variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

Rileva quindi che:

- l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva è sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;
- la gestione dei residui attivi e passivi è in equilibrio e pertanto non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità già stanziato in sede di bilancio previsionale in Euro 7.500,00;
- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto del riaccertamento straordinario;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- come dimostrato dai seguenti allegati, permane una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto non si rende necessaria l'adozione di misure di riequilibrio;

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	(+)	149.957,28	
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	32.996,38	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1,00 - 2,00 - 3,00 <i>di cui per estinzione prestiti</i>	(+)	1.307.743,00	1.275.090,00
C) Entrate titolo 4,02,06	(+)	0,00	0,00
D) Spese titolo 1,00 - Spese correnti <i>di cui:</i>	(-)	1.340.739,38	1.275.090,00
-fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00
-fondo crediti di dubbia esigibilità		7.500,00	7.500,00
E) Spese titolo 2,04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00
F) Spese titolo 4,00 - Quota di capitale arretrato mutui <i>di cui per estinzione anticipata dei prestiti</i>	(-)	0,00	0,00
SOMMA FINALE G= A+AA+B+C+D+E+F		0,00	0,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162 COMMA 6 DEL TUEL			
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O= G+H+I+L+M		0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	75.370,08	0,00
R) Entrate titoli 4,00 - 5,00 - 6,00	(+)	827.100,00	92.000,00
C) Entrate titolo 4,02,06	(-)	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00
S1) Entrate titolo 5,02 per riscossioni di crediti a breve termine	(-)	0,00	0,00
S2) Entrate titolo 5,03 per riscossioni di crediti a medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5,04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2,00 - Spese in conto capitale	(-)	902.470,08	92.000,00
V) Spese Titolo 3,01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
E) Spese titolo 2,04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00
S1) Entrate titolo 5,02 per riscossioni di crediti a breve termine	(+)	0,00	0,00
S2) Entrate titolo 5,03 per riscossioni di crediti a medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5,04 relative ad altre entrate per riduzione di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00
X1) Spese titolo 3,02 per concessione di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00
X2) Spese titolo 3,03 per concessione di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00
Y) Spese titolo 3,04 per altre spese per acquisizione attività finanziarie	(-)	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W= O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		0,00	0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	32.996,38	0,00	-0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	75.370,08	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	108.366,46	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	505.316,00	505.316,00	505.316,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	351.097,00	308.944,00	308.944,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	451.330,00	460.830,00	460.830,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	827.100,00	92.000,00	92.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.340.739,38	1.275.090,00	1.275.090,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
H4) Fondo contentzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.333.239,38	1.267.590,00	1.267.590,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	902.470,08	92.000,00	92.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	902.470,08	92.000,00	92.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		7.500,00	7.500,00	7.500,00

CONCLUSIONI

Il Revisore:

- vista la proposta di deliberazione sottopostagli relativa alla salvaguardia degli equilibri

di bilancio per l'anno 2019;

- richiamata la delibera consiliare n. 3 di data 19.03.2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 e la delibera consiliare n. 12 di data 07.05.2019 relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
- visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;
- visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011;
- visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;
- visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

da atto del permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il **parere favorevole** sulla proposta di deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pozza di Fassa, 19 Luglio 2019

Il Revisore Unico

dott. Andrea Costantino Fisichella

